

- 9.2 Cessazione, da intendersi come tempo tecnico necessario per il completamento delle verifiche sui Dati Personali, da compiersi in coordinamento con il Titolare.
- 9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 9.2, è fatto salvo il diritto del Fornitore di trattare i Dati Personali anche successivamente alla Data di Cessazione al fine di ottemperare a specifici obblighi disposti dal diritto nazionale o dell'Unione, applicabile al Fornitore, nonché di conservare i Dati Personali, previa l'adozione di opportune misure di minimizzazione del trattamento, per finalità difensive e nei limiti dei termini stabiliti nell'Allegato A e di prescrizione previsti dal diritto nazionale in relazione alle controversie, potenziali o in essere, connesse all'erogazione dei Servizi o all'esecuzione dei Trattamenti.
- 9.4 Il Fornitore si impegna ad assicurare che qualsivoglia Sub-responsabile interrompa ogni trattamento dei Dati Personali secondo quanto stabilito dall'art.9.2 del presente Contratto di Nomina e ferma restando l'applicazione, anche ai Sub-responsabili, del precedente art. 9.3.

## 10. Audit

- 10.1 Il Fornitore rende disponibili al Titolare, qualora richiesto, tutte le informazioni necessarie a dimostrare l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto di Nomina, consentendo al Titolare l'esercizio del proprio potere di controllo relativamente ai Trattamenti dei Dati Personali effettuati in qualità di responsabile del trattamento. Il Fornitore prende atto che i diritti di verifica del Titolare potranno essere svolti per il tramite del DPO nominato dal Titolare, di altre funzioni incaricate e/o di consulenti esterni.
- 10.2 Il Fornitore si obbliga, a seguito di richiesta del Titolare pervenuta almeno 10 (dieci) giorni precedenti all'ispezione, salva la sussistenza di particolari esigenze quali impedimenti di forza maggiore da parte dei soggetti coinvolti nell'Audit, a consentire al Titolare stesso o ad altro soggetto da questi indicato, di condurre attività ispettive presso le proprie sedi – e/o quelle dei sub-responsabili - o gli altri luoghi ove i Dati Personali sono trattati e/o custoditi, al fine di verificare la conformità del trattamento dei Dati Personali al presente Contratto di Nomina e alla Normativa Privacy.
- 10.3 Il Titolare si impegna a condurre l'ispezione esclusivamente per quanto strettamente necessario a verificare il rispetto del Contratto di Nomina e della Normativa Privacy, durante il normale orario di lavoro e secondo modalità idonee a non disturbare irragionevolmente la normale attività del Fornitore. Ogni costo relativo all'attività ispettiva sarà a carico del Titolare.
- 10.4 Il Fornitore dichiara e garantisce di dichiarare il vero nel corso delle attività di audit svolte dal Titolare ai sensi del presente art. 10 del Contratto di Nomina.

## 11. Cooperazione nel corso delle ispezioni del Garante o dell'Autorità Giudiziaria

- 11.1 Il Fornitore si obbliga ad informare tempestivamente il Titolare in merito ad ispezioni eseguite da parte del Garante Privacy o dell'Autorità Giudiziaria con riferimento ai Trattamenti dei Dati Personali.
- 11.2 Il Fornitore si impegna altresì a collaborare col Titolare in buona fede e nei limiti delle rispettive competenze, previa motivata richiesta scritta del Titolare, in caso di indagine svolta dalle autorità indicate al precedente art. 11.1.

## 12. Trasferimento dei Dati Personali

- 12.1 Il Fornitore, salvo un espresso consenso rilasciato per iscritto dal Titolare, non trasferisce, né direttamente né per il tramite di soggetti terzi, i Dati Personali verso paesi non aderenti all'Unione Europea o organizzazioni internazionali, fatta eccezione per il trasferimento extra UE dei Dati Personali che potrebbe verificarsi nell'ambito dell'operatività del servizio di posta elettronica utilizzato dal Fornitore ed erogato dal Sub-responsabile indicato alla lett. b dell'Allegato B, da intendersi già autorizzato dal Titolare.
- 12.2 Resta inteso che ogni trasferimento dei Dati Personali, anche all'interno dell'Unione Europea, ivi inclusi i trasferimenti dei Dati Personali tra il Titolare, il Fornitore ed eventuali Sub-responsabili, deve avvenire in presenza delle condizioni di liceità prescritte dal GDPR e secondo modalità idonee ad assicurarne la sicurezza, nel rispetto di quanto richiesto dal art. 5.1 del presente Contratto di Nomina.

## 13. Obbligo di manleva ed indennizzo

- 13.1 Il Titolare si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore e/o i Sub-responsabili da ogni eventuale danno, spesa, costo o onere subiti da questi ultimi in conseguenza di una violazione da parte del Titolare degli obblighi previsti a suo carico dalla Normativa Privacy e dal Contratto di Nomina, con particolare riferimento alle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi del precedente art. 2.4.

## 14. Modifiche della Normativa Privacy

- 14.1 Nel caso in cui intervengano modifiche della Normativa Privacy in grado di incidere sulle responsabilità e gli obblighi imposti dal presente Contratto di Nomina, la Parte più diligente può proporre le Modifiche del presente Contratto di Nomina necessarie al rispetto delle nuove previsioni normative.
- 14.2 Nel caso in cui il Fornitore non accetti le Modifiche dovrà fornire idonea motivazione e il Titolare e il Fornitore si impegnano a discutere e negoziare in buona fede le possibili modifiche al presente Contratto di Nomina necessarie al rispetto della Normativa Privacy.